

campo di condizionalità

buone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 1.1

Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio

Riguarda le superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche)



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di proteggere i terreni dai fenomeni erosivi mediante interventi agronomici adeguati.

Il mantenimento dei primi strati del terreno agrario, normalmente più ricchi di humus, di fauna terricola (lombrichi, ecc.) e di vita microbica, risulta, infatti, fondamentale ai fini della conservazione della produttività.

Nel combattere l'erosione si mantiene quindi la fertilità del terreno; inoltre si garantiscono le altre importantissime funzioni ambientali svolte dal suolo, quali il mantenimento della biodiversità e la riduzione del dissesto idro-geologico.

L'erosione dipende da molteplici fattori: natura del terreno, pendenza, ambiente climatico (es. piovosità), coltivazioni e pratiche agronomiche adottate.

Sono particolarmente a rischio di erosione i terreni in pendio seminati con colture annuali e soprattutto quelli dove, per la preparazione del letto di semina, le zolle vengono fortemente sminzate. In queste condizioni le particelle terrose sono facilmente disgregabili dall'azione battente della pioggia e trasportabili dallo scorrimento superficiale delle acque di deflusso.

L'erosione non è tollerabile quando si osserva la comparsa di incisioni sul terreno (rigagnoli) pro-

Che cosa deve fare l'agricoltore

dotte dallo scorrimento delle acque di deflusso.

I solchi acquai temporanei, regolando lo scorrimento delle acque superficiali, rappresentano un importante presidio ai fini della riduzione dell'erosione. Tale intervento, se abbinato ad altre pratiche agronomiche, contribuisce efficacemente alla protezione del terreno dai fenomeni erosivi.



Solchi acquai temporanei correttamente eseguiti

La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli).

Al fine di ridurre i fenomeni erosivi, l'agricoltore, basandosi sulla propria esperienza e sulla conoscenza della superficie aziendale, dovrà realizzare dei solchi acquai temporanei negli appezzamenti o nelle parti di essi a rischio di erosione.

I solchi dovranno avere andamento trasversale alla massima pendenza ed essere distanti tra loro non più di 80 m.

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna
- Molise
- Basilicata
- Sicilia

Nel caso in cui i fenomeni erosivi si manifestino anche in presenza di solchi acquai correttamente realizzati, la condizionalità è da ritenersi rispettata. Sono, inoltre, esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In questi casi, quindi, l'agricoltore non subirà alcuna decurtazione dei pagamenti diretti.

Deroghe

Per l'osservanza della norma si dovrà tener conto del rispetto delle condizioni di sicurezza per gli operatori: è ammessa deroga laddove la pendenza dell'appezzamento comprometta la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi.

Tale situazione dovrà essere comprovata da idonea documentazione.

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà la presenza di rigagnoli di erosione, associati ad uno dei seguenti fenomeni:

- presenza di fenomeni franosi;
- dimensione del rigagnolo, rilevata nel punto di massima larghezza, superiore a 30 cm;
- assenza totale di solchi acquai;
- presenza di scheletro del suolo portato in superficie dal fenomeno erosivo;
- ulteriori impegni definiti a livello regionale.

Solco acquaio temporaneo: solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per favorire il regolare deflusso dell'acqua piovana.

Nei terreni in pendio seminati con colture autunno-vernine, prima del 1° gennaio 2005, deve essere comunque rispettata la presente norma in quanto già prevista dalle disposizioni di eco-condizionalità in vigore fino al 31 dicembre 2004 (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 23 del 15 settembre 2000).



Rigagnoli causati dall'erosione



Smottamenti causati da una errata regimazione delle acque superficiali

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale della superficie interessata da fenomeni erosivi rispetto al totale della superficie oggetto della norma, purché la superficie irregolare non superi un determinato numero di ettari
	Medio	
Gravità	Alto	Superficie con violazioni superiore a una determinata percentuale della superficie sottoposta ad impegno o superiore ad un determinato numero di ettari
	Basso	Presenza di uno solo dei seguenti fenomeni: <ul style="list-style-type: none"> ■ presenza di fenomeni franosi ■ dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm ■ assenza totale di solchi acquai ■ presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo
	Medio	Presenza di almeno 2 dei fenomeni sopraelencati
	Alto	Presenza di almeno 3 dei fenomeni sopraelencati
Durata	Medio	Normalmente considerata di livello medio

Intervento correttivo: non previsto

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità

buone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 2.1

Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Riguarda le superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche)

Riguarda le superfici A SEMINATIVO soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di **mantenere il livello della sostanza organica del suolo** tramite la corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali. La sostanza organica del suolo rappresenta la riserva di fertilità che produce effetti positivi sulla struttura del terreno, sulla disponibilità di principi nutritivi per le colture agrarie e su altre importanti funzioni ambientali svolte dal suolo.

Il mantenimento di un adeguato livello di sostanza organica nel terreno agrario dipende da molteplici fattori: natura del suolo, ambiente climatico (es. temperatura), pratiche agronomiche adottate (es. avvicendamenti, ecc.).

In Italia gran parte dei terreni coltivati ha un tenore di sostanza organica troppo basso, a causa dell'adozione di tecniche colturali non sempre adeguate.

Numerose sono le pratiche agronomiche utili al mantenimento della sostanza organica nel terreno (es. letamazioni, sovesci, interrimento delle stoppie e dei residui colturali, ecc.).

Al contrario, talune pratiche, come la bruciatura delle stoppie e dei residui colturali, incidono negativamente sulla dotazione di sostanza organica del terreno, anche perché sottraggono biomassa che potrebbe essere più efficacemente utilizzata se interrata.

Tra l'altro il corretto mantenimento dei residui colturali favorisce la conservazione della biodiversità in quanto questi offrono rifugio agli uccelli selvatici e agli altri animali.

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà l'estensione dell'area oggetto di bruciatura e il tipo di residuo colturale interessato, distinguendo fra:

- colture depauperanti;
- colture da rinnovo oppure colture miglioratrici;
- colture foraggere e/o bruciature rilevate su terreni ritirati dalla produzione;
- ulteriori impegni definiti a livello regionale.

Ai fini della condizionalità, sono considerate:

- *colture depauperanti:*
cereali a paglia (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro);
- *colture miglioratrici e da rinnovo:*
altri cereali (granturco, sorgo da granello, grano saraceno, granturco dolce), colture proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci), semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino), piante da fibra (canapa).



Pratica non consentita

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso Medio	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale della superficie percorsa dal fuoco rispetto alla superficie totale a seminativo e/o ritirata dalla produzione, purché la superficie irregolare non superi un determinato numero di ettari
	Alto	Superficie con violazioni superiore a una determinata percentuale della superficie sottoposta ad impegno o superiore ad un determinato numero di ettari
Gravità	Basso	Bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali autunno-vernini)
	Medio	Bruciatura di residui di colture da rinnovo oppure di colture miglioratrici
	Alto	Bruciatura di residui di colture foraggere e/o bruciature rilevate su terreni ritirati dalla produzione
Durata	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	Superficie bruciata superiore ad una determinata percentuale della superficie aziendale a seminativo o ritirata dalla produzione, o superiore ad un determinato numero di ettari

Intervento correttivo: uno dei seguenti interventi:

- sovescio
- letamazione
- altre pratiche volte al ripristino del livello di sostanza organica presente prima della bruciatura

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità

buone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 3.1

Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali

Riguarda **QUALSIASI SUPERFICIE** agricola aziendale



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di **proteggere la struttura del terreno**, attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

La struttura del terreno rappresenta un'importante caratteristica fisica del suolo. Una buona struttura garantisce la porosità del terreno, l'infiltrazione e il corretto drenaggio dell'acqua, gli scambi gassosi fra suolo e atmosfera, la crescita delle radici, l'attività biologica e la resistenza all'erosione.

Al contrario, il ristagno idrico, oltre a danneggiare la coltura in atto, ha effetti negativi sulla struttura del suolo, più suscettibile al compattamento causato dal passaggio delle macchine agricole.

Una delle pratiche agronomiche che influiscono positivamente sulla struttura del suolo è il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque che, insieme alle opportune sistemazioni del terreno (es. baulatura), concorre ad assicurare un agevole deflusso delle acque piovane verso i punti di raccolta naturali o artificiali (impluvi e fossi), favorendo l'eliminazione dei dannosi ristagni idrici.

Un'efficiente rete di sgrondo delle acque determina positivi effetti a livello della falda freatica, il cui controllo è condizione indispensabile anche per la vita dei microrganismi e degli animali terricoli (es. lombrichi).

Che cosa deve fare l'agricoltore

Al fine di ridurre i rischi di allagamenti e ristagni, laddove presente una rete di sgrondo delle acque superficiali, l'agricoltore deve:

- mantenere in efficienza fossi e scoline;
- mantenere in efficienza i canali collettori;
- mantenere, ove presente, la baulatura.

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Veneto

Nel caso in cui si manifestino allagamenti e ristagni nonostante la corretta applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse deroghe in presenza di normative regionali e/o locali che prevedono il mantenimento di elementi naturali degli habitat, come arbusti o altre essenze vegetali, anche in prossimità di fossi, scoline e canali.


Si sottolinea che per "mantenimento in efficienza" della rete di sgrondo si intende il ricorso a pratiche volte a garantire l'equilibrato controllo e la preservazione della vegetazione presente nei canali (vegetazione ripariale), che assolve un importante ruolo di contenimento dell'erosione e di tutela della biodiversità.

ATTENZIONE

L'applicazione della norma a "qualsiasi superficie agricola aziendale" si riferisce a tutti i terreni dell'azienda, comprese le superfici agricole con colture permanenti o altre colture, anche se non beneficiarie di pagamenti diretti, nel caso siano servite dalla rete podereale di sgrondo delle acque.



Mantenimento in efficienza di una scolina



Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà la presenza dei fenomeni di ristagno idrico o di allagamenti associati ad almeno uno dei seguenti fenomeni:

- scoline inefficienti (es. ostruite dalla vegetazione o dal terreno);
- canali collettori non mantenuti in efficienza;
- mancato mantenimento della baulatura, ove preesistente;
- ulteriori impegni definiti a livello regionale.

■ *Scolina*: piccolo fossato in cui si raccoglie l'acqua di sgrondo dei campi.

■ *Canale collettore permanente*: canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline.

■ *Baulatura*: sagomatura superficiale del terreno realizzata tramite aratura, per favorire il deflusso delle acque superficiali.



Sopra, baulatura. Sotto, ristagno idrico

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale della superficie interessata da fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale rispetto alla superficie totale a seminativo e/o ritirata dalla produzione, purché la superficie irregolare non superi un determinato numero di ettari
	Medio	
Gravità	Alto	Superficie interessata da fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale superiore ad una determinata percentuale della superficie agricola aziendale o superiore a un determinato numero di ettari
	Basso	Scoline inefficienti (invase dalla vegetazione, troppo superficiali o mal poste)
	Medio	Canali collettori non mantenuti in efficienza
Durata	Alto	Presenza di entrambi i fenomeni sopraelencati
	Medio	Normalmente considerata di livello medio
Durata	Alto	Superficie interessata da fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale superiore ad una determinata percentuale della superficie oggetto della norma o superiore ad un determinato numero di ettari
	Medio	

Intervento correttivo: secondo prescrizione dell'autorità competente.

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità

buone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 4.1

Pascolo permanente

Riguarda le superfici a Pascolo permanente



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di garantire la protezione del pascolo permanente in modo da assicurare una costante copertura vegetale del terreno.

Favorendo infatti l'infiltrazione ed il corretto sgrondo delle acque superficiali, il pascolo riduce il rischio di erosione e contribuisce al mantenimento della struttura del suolo e di un buon livello di sostanza organica nel terreno.

Esso, inoltre, rappresenta spesso un importante habitat per numerose specie selvatiche e per molti animali utili che vivono nel suolo.

Convertire i pascoli ad altri usi, o effettuare lavorazioni che possono danneggiare o eliminare il cotico erboso, comporta la nascita di problemi di carattere ambientale ed aumenta il rischio di dissesti idrogeologici, frequenti soprattutto nei terreni in pendio.

Anche la pratica del pascolamento deve essere effettuata correttamente: un eccessivo carico di bestiame è infatti da evitare in quanto causa di compattazione del suolo, di danneggiamento del cotico erboso e conseguente erosione.

D'altra parte, la sottoutilizzazione del pascolo o la carenza di cure adeguate, possono favorire il degrado delle superfici pascolive, determinando progressive modifiche della composizione vegetale e conseguente incespugliamento.

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà che il terreno destinato a pascolo permanente:

- non sia stato convertito ad altri usi (seminativo o colture permanenti come, ad esempio, impianti di frutteti o di essenze forestali);
- non abbia subito lavorazioni vietate, tali da rimuovere o danneggiare il cotico erboso;
- non sia stato danneggiato da un eccessivo pascolamento oppure degradato dalla sottoutilizzazione (quest'ultimo aspetto solo se normato da specifici provvedimenti regionali).



Esempio di un pascolo permanente convertito a seminativo: pratica non consentita

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale della superficie a pascolo convertita ad altri usi o sottoposta a lavorazioni non consentite, rispetto al totale della superficie sottoposta ad impegno, purché la superficie irregolare non superi un determinato numero di ettari
	Medio	
Gravità	Alto	Superficie con violazioni superiore ad una determinata percentuale della superficie sottoposta ad impegno o superiore ad un determinato numero di ettari
	Basso	Presenza di uno solo dei seguenti fenomeni: <ul style="list-style-type: none"> ■ presenza di cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate ■ presenza di porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo ■ presenza di porzioni di pascolo convertite e investite con colture legnose agrarie o essenze forestali
	Medio	Presenza di 2 dei fenomeni sopraelencati
Durata	Alto	Presenza di tutti i fenomeni sopraelencati
	Basso	Adozione dell'intervento correttivo
	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	Superficie del pascolo soggetta a conversione, rimozione o danneggiamento superiore ad una determinata percentuale della superficie oggetto della norma o superiore ad un determinato numero di ettari

Intervento correttivo: ripristino del pascolo eliminato o danneggiato (anche su altre porzioni di terreno a seminativo)

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità

buone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 4.2

Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Riguarda le superfici A SEMINATIVO soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione tramite specifiche pratiche agronomiche. In particolare, la norma intende garantire che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati, ma siano comunque sottoposti ad un "livello minimo di mantenimento".

A tale fine, la copertura vegetale del terreno durante tutto l'arco dell'anno, se correttamente gestita attraverso idonee pratiche agronomiche, consente di ottenere una serie di benefici che possono essere così riassunti:

- conservare il potenziale produttivo e la fertilità del terreno;
- preservare il terreno da erosioni e dilavamenti;
- evitare lo sviluppo incontrollato delle piante infestanti;
- limitare il rischio di propagazione degli incendi.

L'altra importante finalità di questa norma è quella di favorire la tutela della fauna selvatica, evitando che i terreni ritirati dalla produzione siano sottoposti ad alcune pratiche colturali durante i delicati periodi della nidificazione o riproduzione.

Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore deve:

- garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'arco dell'anno;
- eseguire, nelle epoche prestabilite, uno sfalcio o un'altra operazione equivalente almeno una volta l'anno;
- eseguire fasce tagliafuoco, mediante aratura o altra operazione equivalente, indipendentemente dai periodi di divieto di sfalcio.

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Piemonte
- Liguria
- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna
- Umbria
- Sicilia

ATTENZIONE!

A differenza del passato, non sono ammesse operazioni agronomiche che comportano il mantenimento del terreno nudo attraverso arature o erpicature, salvo deroghe.

In assenza di specifici provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, i periodi in cui è vietato lo sfalcio, o altra operazione equivalente sono i seguenti:

- nei SIC e ZPS, fra il 1° marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
- nelle altre aree, fra il 15 marzo ed il 15 luglio di ogni anno.

In questi periodi è tuttavia obbligatorio intervenire con sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio. Tale obbligo, nelle aree montane, è presente solo in caso di dichiarazione di evento siccitoso.

Inoltre, in questi periodi è possibile usufruire di specifiche deroghe se opportunamente motivate.

Deroghe

- *utilizzo di idonee pratiche agronomiche a basso impatto, finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, laddove tali fenomeni arrechino pregiudizio per l'utilizzazione di pratiche ordinarie per la coltura successiva o danno a terreni coltivati circostanti. Tali circostanze devono essere riscontrate e debitamente documentate;*
- *in presenza di norme regionali o locali che prescrivano interventi agronomici diversi da quelli previsti dalla presente norma;*
- *nel caso si effettui il sovescio;*
- *in presenza di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;*
- *lavorazioni del terreno effettuate allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria; dette lavorazioni devono essere comunque eseguite non prima del 15 luglio.*

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà che, sui seminativi ritirati dalla produzione:

- sia presente la copertura vegetale naturale o seminata;
- sia stato eseguito almeno una volta l'anno lo sfalcio o altra operazione equivalente (trinciatura);
- lo sfalcio o la trinciatura della vegetazione non siano stati effettuati durante i periodi vietati;
- siano stati eseguiti sfalci o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio;
- il rispetto di ulteriori impegni definiti a livello regionale.



Vegetazione spontanea su terreno ritirato dalla produzione

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso Medio	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale delle superfici con violazione rispetto al totale della superficie sottoposta ad impegno, purché la superficie irregolare non superi un determinato numero di ettari
	Alto	Superficie con violazione superiore ad una determinata percentuale del terreno oggetto di impegno o superiore ad un determinato numero di ettari
Gravità	Basso	Presenza di uno solo dei seguenti fenomeni: <ul style="list-style-type: none"> ■ Assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di operazioni colturali non consentite (es. aratura) ■ Esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore ad una volta l'anno ■ Sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato nei periodi vietati ■ Mancata esecuzione di lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio
	Medio	Presenza di 2 dei fenomeni sopraelencati
	Alto	Presenza di 3 o più dei fenomeni sopraelencati
Durata	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	Violazione effettuata all'interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat"

Intervento correttivo: non previsto

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità

buone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 4.3

Manutenzione degli oliveti

Riguarda le superfici con Oliveti



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare un livello minimo di mantenimento delle superfici destinate alla coltura dell'olivo, tramite la corretta cura delle piante.

Il mantenimento dell'equilibrio vegetativo delle piante di olivo si ottiene attraverso molteplici interventi agronomici, fra cui la potatura.

In molte parti del nostro Paese, gli oliveti rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio rurale, che merita di essere preservato anche al di là della sua mera funzione produttiva. Oltre a salvaguardare l'integrità del paesaggio, mantenere gli oliveti in buone condizioni agronomiche e vegetative comporta altri vantaggi: un oliveto ben curato rappresenta una forma di gestione attiva del territorio, che contribuisce a ridurre il rischio di erosioni e frane e garantisce il presidio di zone rurali altrimenti destinate all'abbandono.

Gli oliveti in buone condizioni, inoltre, rappresentano uno dei cosiddetti "agroecosistemi" che, pur creati dall'attività dell'uomo, aumentano le possibilità di rifugio e nutrimento per la fauna selvatica e, in particolare, l'avifauna, i rettili e i piccoli vertebrati, favorendo la biodiversità animale e vegetale.

Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore deve:

- garantire l'equilibrato sviluppo vegetativo dell'oliveto, secondo gli usi e le consuetudini locali;
- in assenza di provvedimenti specifici da parte delle Regioni e delle Province Autonome, effettuare la potatura almeno una volta ogni cinque anni.

ATTENZIONE

La norma si applica a tutti gli oliveti aziendali, sia specializzati che non, comprese le piante sparse.

Deroghe

Sono ammesse deroghe in caso di:

- *motivazioni di carattere fitosanitario*
- *reimpianti autorizzati*



Piante di olivo non adeguatamente curate

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

- che sia stata effettuata una potatura almeno una volta ogni cinque anni;
- che non siano presenti polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante;
- il rispetto di eventuali ulteriori impegni definiti a livello regionale.



Oliveto tradizionale mantenuto in buone condizioni

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base alla percentuale della superficie o delle piante irregolari rispetto al totale aziendale, purché la superficie o le piante irregolari non superino un determinato valore
	Medio	
Gravità	Alto	Superficie o numero di piante irregolari superiore ad una determinata percentuale o ad un determinato valore
	Basso	Presenza di uno solo dei seguenti fenomeni: <ul style="list-style-type: none"> ■ Assenza della potatura quinquennale ■ Presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo ■ Presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante
	Medio	Presenza di 2 dei fenomeni sopraelencati
Durata	Alto	Presenza di tutti i fenomeni sopraelencati
	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	Numero di piante irregolari superiore ad una determinata percentuale delle piante di olivo presenti in azienda o superiore ad un determinato numero

Intervento correttivo: esecuzione di potatura dell'oliveto, eliminazione della vegetazione infestante, spollonatura.

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità

buone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 4.4

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Riguarda QUALSIASI SUPERFICIE agricola aziendale



Qual è lo scopo di questa norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare la conservazione del paesaggio rurale ed evitare il deterioramento degli habitat, tramite il mantenimento dei loro elementi caratteristici.

Fra questi, sono stati presi a riferimento i terrazzamenti, in quanto costituiscono una tipologia di sistemazione dei terreni in pendio molto diffusa in alcune parti d'Italia.

I terrazzamenti hanno un grande valore ambientale e paesaggistico. Essi sono particolarmente utili per ridurre il rischio di dissesti idrogeologici, ed, in particolare, l'erosione e le frane.

La norma favorisce inoltre la tutela e la valorizzazione della biodiversità, salvaguardata anche attraverso il mantenimento dei terrazzamenti, che spesso ospitano specie vegetali e animali nei muri a secco.

Nel contesto della norma, assume un importante ruolo la tutela di singole specie vegetali nonché di habitat di particolare pregio naturalistico inclusi nei siti della Rete "Natura 2000".

L'integrità del paesaggio rurale, infatti, può essere minacciata da pratiche agricole intensive, talvolta causa di danneggiamento di elementi caratteristici del paesaggio.

Che cosa deve fare l'agricoltore

■ **Parte 1.** Adempimenti previsti su tutto il territorio nazionale.

L'agricoltore dovrà non eliminare i terrazzamenti esistenti.

La non eliminazione dei terrazzamenti non si riferisce solo alla loro deliberata eliminazione ma include anche la mancata azione di contrasto del naturale degrado causato dagli agenti atmosferici o da pratiche agronomiche.

La presenza dei terrazzamenti all'interno dell'azienda, nonché il relativo stato di conservazione, saranno oggetto di dichiarazione in sede di presentazione della domanda di pagamento diretto.

■ **Parte 2.** Ulteriori adempimenti previsti solo per le aziende i cui terreni agricoli ricadono nei siti della Rete Natura 2000.

L'agricoltore dovrà rispettare, su tali terreni agricoli, i provvedimenti regionali/locali adottati ai sensi della normativa comunitaria.

Elenco delle Regioni che hanno dettagliato ulteriormente l'applicazione della norma:

- Lombardia

ATTENZIONE

L'applicazione della norma a "qualsiasi superficie agricola aziendale" si riferisce a tutti i terreni dell'azienda, comprese le superfici agricole con colture permanenti o con altre colture, anche se non sono beneficiarie di pagamenti diretti, purché rechino elementi caratteristici del paesaggio.

Deroghe

È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di renderli economicamente validi ed agevolare la meccanizzazione (es. trasformazione in terrazzi collegati)

Esempi di terrazzi collegati

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

- che i terrazzamenti non siano stati eliminati o danneggiati;
- eventuali ulteriori impegni definiti a livello regionale, con riferimento ai provvedimenti di attuazione della Rete Natura 2000.

Terrazzamenti: particolari sistemazioni dei terreni in pendio caratterizzate da superfici coltivate di giacitura tendenzialmente orizzontale, delimitate a valle da un muro a secco oppure da una scarpata inerbita.



INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata Gravità Durata	Basso	Terrazze danneggiate
	Medio	Terrazze parzialmente eliminate
	Alto	Terrazze eliminate

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

esempi

» Negligenza

PREMESSA

Gli esempi sono stati elaborati sulla base degli indici di verifica contenuti nella Circolare AGEA "applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità" – n. ACIU/2005/20 del 28 gennaio 2005, attualmente in fase di aggiornamento.

» Caso 1

Si consideri un imprenditore agricolo, conduttore di un'azienda situata in pianura di ettari 15, di cui 14 ettari coltivati a frumento tenero e 1 ettaro ritirato dalla produzione. L'azienda è dotata di una rete poderale di sgrondo delle acque superficiali. L'agricoltore, presentando domanda di contributo per uno dei regimi di pagamento diretto (es. pagamento unico) nell'anno "n", è quindi tenuto al rispetto dei campi di condizionalità e dei

rispettivi Atti e Norme indicati nella Tabella 1.

A seguito di controllo in azienda, si riscontra una non conformità, per la prima volta, alla norma 2.1, su una porzione di 2,25 ettari di superficie, sulla quale le stoppie di cereali autunno-vernini sono state bruciate. Si dà luogo pertanto alla determinazione del livello di violazione degli impegni e al computo dei corrispondenti punteggi come indicato nella Tabella 2.

Tabella 1

Campo di condizionalità "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)":	
Norma 3.1 – Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali	ETTARI INTERESSATI 15 qualsiasi superficie agricola aziendale
Norma 2.1 – Gestione delle stoppie e dei residui vegetali	ETTARI INTERESSATI 15 di cui: 14 a seminativo in produzione 1 a set-aside
Norma 4.2 – Gestione delle superfici ritirate dalla produzione	ETTARI INTERESSATI 1 superfici a set-aside

Tabella 2 - Verifica della Norma 2.1

CLASSE DI INDICE	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	PUNTEGGI
Portata	2,25 ettari / 15 ettari pari al 15%	Superficie bruciata compresa fra il 5% ed il 20% della superficie oggetto della norma	Basso 1
Gravità	Stoppie di cereali autunno-vernini	Brucciatura di residui di colture depauperanti	Basso 1
Durata	-----	Nessuna adozione di interventi correttivi	Medio 3
TOTALE			5
media			5/3 = 1,66

L'agricoltore decide di non avvalersi dell'intervento correttivo. Utilizzando la Griglia C relativa al campo di condizionalità "BCAA", si rileva che il valore totale di 1,66 ricade nella classe di punteggio C.I, cui corrisponde una riduzione dei pagamenti diretti richiesti nell'anno "n" dell'1% .

Griglia C - Campo di condizionalità "BCAA"

Classi di punteggio totale	Riduzione per singolo campo di condizionalità
C. I – Da 1,00 a 7,99	1%
C. II – Da 8,00 a 16,00	3%
C. III – Superiore a 16,00	5%

» **Caso 2**

Si consideri un imprenditore agricolo, conduttore di un'azienda situata in montagna in un'area SIC (Rete Natura 2000) di ettari 120, di cui 50 ettari a semi-

nativo in produzione, 65 ettari a pascolo e 5 ettari ritirati dalla produzione.

Relativamente alla Direttiva "Habitat" (Atto A5), la Regione in cui ricade l'azienda non ha

emanato misure di conservazione, né identificato i piani di gestione dei SIC.

L'agricoltore, presentando domanda di contributo per uno dei regimi di pagamento diretto nell'anno "n", è quindi tenuto al rispetto dei campi di condizionalità e dei rispettivi Atti e Norme indicati nella **Tabella 3**.

A seguito di controllo in azienda si riscontrano, per la prima volta, le seguenti non conformità:

Norma 4.2 e Atto A5 - aratura dell'intero terreno ritirato dalla produzione di recente esecuzione (all'inizio del periodo estivo e pertanto nel periodo vietato). Il terreno risulta quindi privo di copertura vegetale;

Norma 1.1 - su una porzione di 11 ettari si evidenziano rigagnoli di erosione talora di larghezza superiore a 30 cm e contestuale assenza dei solchi acquai temporanei, nonché fenomeni franosi che interessano anche superfici situate al di fuori dell'azienda. Si dà luogo pertanto alla determinazione del livello di violazione degli impegni e al computo dei corrispondenti punteggi come indicato nelle **Tabelle 4 e 5**.

Tabella 3

Campo di condizionalità "CGO - ambiente":	
Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat"); in questo caso, non essendo state emanate specifiche misure regionali, vale quanto stabilito dalla norma di BCAA n.4.2	ETTARI INTERESSATI 5 superfici a set-aside
Campo di condizionalità "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)":	
Norma 1.1 – Regimazione delle acque superficiali su terreni in pendio	ETTARI INTERESSATI 50 superfici a seminativo in produzione
Norma 2.1 – Gestione delle stoppie e dei residui vegetali	ETTARI INTERESSATI 55 , di cui 50 superfici a seminativo in produzione 5 superfici a set-aside
Norma 4.2 – Gestione delle superfici ritirate dalla produzione	ETTARI INTERESSATI 5 superfici a set-aside
Norma 4.1 – Protezione del Pascolo permanente	ETTARI INTERESSATI 65 Superfici a pascolo permanente

Tabella 4 -Verifica della Norma 4.2 e dell'Atto A5

CLASSE DI INDICE	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	PUNTEGGI
Portata	5 ettari / 5 ettari pari al 100%	Superficie con violazioni superiore al 50% della superficie oggetto della norma	Alto 5
Gravità	- assenza di copertura vegetale - intervento agronomico effettuato nei periodi vietati	Presenza di 2 dei fenomeni elencati	Medio 3
Durata	Violazione effettuata all'interno del perimetro delle aree Natura 2000	Nessuna adozione di interventi correttivi	Alto 5
TOTALE			13
media			13/3 = 4,33

Tabella 5 - Verifica della Norma 1.1

CLASSE DI INDICE	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	PUNTEGGI
Portata	11 ettari / 50 ettari pari al 22%	Superficie interessata da fenomeni erosivi estesa al di fuori dei confini aziendali	Alto 5
Gravità	- solco eroso di larghezza superiore a 30 cm; - assenza solchi acquai; - presenza di	Presenza di 3 dei fenomeni elencati	Alto 5
Durata	fenomeni franosi	Normalmente considerata di livello medio	Medio 3
TOTALE			13
media			13/3 = 4,33

La sommatoria dei punteggi relativi alle due violazioni delle Norme 1.1 e 4.2 del campo di condizionalità "BCAA" (4,33+4,33) dà luogo ad un valore di 8,66 (sommatoria risultanza di tabella 4 e tabella 5), mentre il punteggio della violazione dell'Atto A5 del campo di condizionalità CGO-Ambiente si attesta a 4,33 (vedi Tabella 4).

Utilizzando la Griglia A-CGO - "ambiente" e la Griglia C - Campo di condizionalità "BCAA", si rileva che il punteggio totale ricade nelle classi A.II e C.II, cui

corrisponde, rispettivamente, una riduzione per il campo di condizionalità ambiente del 3% e per quello delle BCAA del 3%. La riduzione complessiva dei pagamenti diretti nell'anno "n" ammonterebbe al 6%. Tuttavia, trattandosi di violazione dovuta a negligenza riscontrata per la prima volta, la riduzione dei pagamenti viene ricondotta al 5% (livello massimo previsto dalla normativa comunitaria).

» Reiterazione (infrazione ripetuta)

» Caso 3

Prima reiterazione: si consideri ancora l'imprenditore agricolo di cui all'esempio precedente (caso 2), sottoposto a nuova verifica nel corso dell'anno successivo al primo controllo. La sua situazione aziendale è immutata; pertanto, egli è tenuto al rispetto degli stessi impegni verificati nell'anno precedente (vedi Tabella 3).

Gli esiti del controllo denotano la reiterazione delle medesime infrazioni riscontrate l'anno precedente. Conseguentemente, si avrà:

Campo di condizionalità "CGO - ambiente":

$$3\% \times 3 \text{ (reiterazione)} = 9\%$$

Campo di condizionalità "BCAA":

$$3\% \times 3 \text{ (reiterazione)} = 9\%$$

Riduzione complessiva: 18% (superiore al 15% massimo)

Riduzione effettiva: 15%

Infatti, trattandosi di negligenza

Griglia A-CGO - "ambiente"		Griglia C - Campo di condizionalità "BCAA"	
Classi di punteggio totale/Riduzione per singolo campo di condizionalità		Classi di punteggio totale/Riduzione per singolo campo di condizionalità	
A. I – Da 1,00 a 3,99	1%	C. I – Da 1,00 a 7,99	1%
A. II – Da 4,00 a 8,00	3%	C. II – Da 8,00 a 16,00	3%
A. III – Superiore a 8,00	5%	C. III – Superiore a 16,00	5%

» Segnalazione

za, la riduzione massima non può superare il 15%. Avendo però raggiunto la soglia del 15%, l'agricoltore riceve anche l'ammortamento. Da questo momento in poi, ogni ulteriore violazione dei medesimi impegni sarà considerata intenzionale; di conseguenza, a giudizio dell'Organismo pagatore, l'inadempienza potrà comportare ulteriori riduzioni fino alla totale esclusione dai pagamenti diretti.

» Caso 4

Si consideri un imprenditore conduttore di un'azienda agricola di 10 ettari di oliveto specializzato (2000 piante) situata in collina e dotata di terrazzamenti.

L'agricoltore, presentando domanda di aiuto alla produzione dell'olio di oliva, è tenuto al rispetto dei campi di condizionalità e dei rispettivi Atti e Norme indicati nella Tabella 6.A

seguito di controllo in azienda, si riscontra, per la prima volta, la non conformità alla norma 4.3 su 40 piante, che presentano un evidente stato di abbandono dovuto alla mancata cura della chioma da oltre 5 anni.

Essendo il livello della violazione inferiore al minimo (5%), si dà luogo solo a segnalazione (Tabella 7).

Tabella 6

Campo di condizionalità "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)"	
Norma 4.3 – Manutenzione degli oliveti	ETTARI INTERESSATI 10 (con numero di piante pari a 2000)
Norma 4.4 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	ETTARI INTERESSATI 10 qualsiasi superficie agricola aziendale

Tabella 7

CLASSE DI INDICE	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE		LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	PUNTEGGI
Portata	40 piante / 2000 piante; pari al 2%	Assenza della potatura quinquennale	Essendo inferiore al livello minimo del 5%, si dà luogo a segnalazione	---

» **Intervento correttivo**

» **Caso 5**

Si consideri un agricoltore conduttore di un'azienda agricola con un allevamento di 35 vacche nutrici (35 UBA), 5 giovenche (4 UBA), 2 maschi adulti (2 UBA), 10 bovini di età compresa fra 1 e 2 anni (6 UBA), 10 bovini di età inferiore all'anno (4 UBA). Le UBA totali sono pertanto pari a 51.

L'agricoltore, presentando domanda per il pagamento unico e per l'aiuto supplementare di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) 1782/03, è tenuto al rispetto del campo di condizionalità e dei relativi Atti riportati nella **Tabella 8**.

A seguito di controllo in azienda si riscontra, per la prima volta, la non conformità su un numero di UBA pari a 28, che presentano un'incompleta identificazione (non corretta apposizione dei marchi auricolari) nonché la mancata registrazione alla BDN (Banca Dati Nazionale).

Si dà luogo pertanto alla determinazione del livello di violazione degli impegni e al computo dei corrispondenti punteggi come indicato nella **Tabella 9**.

Il punteggio delle violazioni degli Atti A6, A7, A8, A8 bis del campo

di condizionalità **CGO - Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali** si attesta a 4,33 (vedi Tabella 9).

Utilizzando la Griglia B del campo di condizionalità CGO - Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali, si rileva che il punteggio totale ricade nella classe B.III, cui corrisponderebbe una riduzione del 5%.

Tuttavia, in questo caso, è applicabile un intervento correttivo; l'Autorità di controllo competente notifica all'agricoltore le modalità di attuazione dell'intervento prescritto e la relativa tempistica sospendendo temporaneamente l'applicazione della riduzione.

A seguito di successivi accertamenti, l'Autorità di controllo verifica che l'agricoltore ha regolarmente provveduto ad effettuare gli interventi correttivi previsti (apposizione dei marchi auricolari e registrazione dei capi in BDN).

Tabella 8

Campo di condizionalità "CGO - Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali":

Atti A6, A7, A8, A8 bis – Dir. 92/102/CEE, Regolamento (CE) 2629/97, Regolamento (CE) 1760/2000 e Regolamento (CE) 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali

UBA interessate 51

Tabella 9 - Verifica degli Atti A6, A7, A8, A8 bis

CLASSE DI INDICE	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	PUNTEGGI
Portata	28 UBA/ 51 UBA totali; pari al 55%	numero di UBA superiore al 20%	Alto 5
Gravità	<ul style="list-style-type: none"> • presenza di capi con identificazione incompleta o non conforme, sia per quanto riguarda i marchi che i documenti; • presenza di capi non registrati nella BDN (solo per i bovini) 	Presenza di 2 dei fenomeni elencati	Medio 3
Durata	Presenza di oltre il 50% di UBA relative a capi non conformi		Alto 5
TOTALE			13
media			13/3 = 4,33

Pertanto, la riduzione complessiva dei pagamenti diretti, che in assenza di interventi correttivi sarebbe stata pari al 5%, è limitata all'1%.

Griglia B - Campo di condizionalità
"CGO - Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali"

Classi di punteggio totale	Riduzione per singolo campo di condizionalità
B. I – Da 1,00 a 1,99	1%
B. II – Da 2,00 a 4,00	3%
B. III – Superiore a 4,00	5%

- **Atto:** ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del Regolamento 1782/03 relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 13.12.2004;
- **Baulatura:** sagomatura superficiale del terreno, realizzata tramite aratura, per favorire il deflusso delle acque superficiali;
- **Campi di condizionalità:** settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali;
- **Canale collettore permanente:** canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline;
- **Capezzagna:** porzione di terreno in corrispondenza delle testate dei campi dove le macchine invertono il senso di marcia;
- **Condizionalità:** i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Titolo II, Capitolo 1 del Reg.(CE) 1782/03 così come individuati negli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 13.12.2004;
- **Durata di una infrazione:** esprime il lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione di un impegno e la possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- **Enti specializzati:** le competenti autorità nazionali incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- **Fanghi:** sostanze residue derivanti dai processi di depurazione di acque reflue domestiche, di acque reflue urbane, oppure di acque reflue industriali, purché presentino una composizione analoga alle acque reflue domestiche;
- **Gravità di una infrazione:** dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione di un impegno alla luce degli obiettivi dell'atto o della norma in questione;
- **Impegno:** ai fini della condizionalità, l'obbligo specifico che deve essere rispettato dall'agricoltore nel contesto degli atti o delle norme in ciascuna annualità;
- **Indice di verifica:** parametro di verifica qualitativo e/o quantitativo del rispetto degli impegni da parte degli agricoltori e di determinazione della portata, gravità e durata dell'eventuale infrazione riscontrata;
- **Infrazione:** qualsiasi inottemperanza agli atti e alle norme. Costituisce infrazione anche l'inadempimento degli obblighi previsti all'articolo 4 del Regolamento (CE) 796/04;
- **Infrazione ripetuta:** l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni consecutivi a uno stesso atto o norma, purché l'agricoltore sia stato informato di una infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza;
- **Norma:** le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del Regolamento 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato 2 del decreto ministeriale 13.12.2004 e successive modifiche e integrazioni;

■ **Pagamenti diretti:** pagamenti corrisposti direttamente all'agricoltore nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito di cui all'allegato I del regolamento CE 1782/03;

■ **Portata di una infrazione:** sistema di misurazione dell'entità di una violazione;

■ **Scolina:** piccolo fossato in cui si raccoglie l'acqua di sgrondo dei campi;

■ **Solco acquaio temporaneo:** un solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per favorire il regolare deflusso dell'acqua piovana;

■ **Set-aside:** terreni ritirati obbligatoriamente dalla produzione;

■ **Terrazzamenti:** particolare sistemazione dei terreni in pendio caratterizzata da superfici coltivate di giacitura tendenzialmente orizzontale, delimitate a valle da un muro a secco oppure da una scarpata inerbita.

■ **Terreni disattivati:** terreni ritirati volontariamente dalla produzione.



Crediti fotografici

M. Lausdei/trovafoto.it, Foto di copertina - pag. 5, Paolo Gallo Stock Photo - 22, MS photo bank - 23, P.G. Franco/trovafoto.it - 24, R. Mior - 25, G. Maniaci - 26, P. Bazzoffi - 27, Paolo Gallo Stock Photo - 28, R. Vivo - 30, A. Rossi Marcelli - 34, C. Zaccarini - 36, MS photo bank - 38, M. Bartolini - 39, G. Blasi - 42, P. Bazzoffi - 43, P. Bazzoffi - 44, G. Blasi (rigagnoli) - 44, P. Bazzoffi (smottamenti) - 46, P. Bazzoffi - 48, P. Bazzoffi - 50, C. Zaccarini - 51, P. Bazzoffi - 52, G. Blasi (baulatura) - 52, C. Zaccarini - (ristagno idrico) - 54, MS photo bank - 56, G. Blasi - 58, MS photo bank - 60, Paolo Gallo Stock Photo - 62, P. Bazzoffi - 63, P. Bazzoffi - 64, MS photo bank - 66, Paolo Gallo Stock Photo - 67, P. Bazzoffi

Tutte le fotografie sono coperte da copyright.

Pubblicato il 7 aprile 2005



Pubblicazione realizzata dalla Direzione Generale per le Politiche Strutturali e lo Sviluppo Rurale del MiPAF
- Ufficio POSR II, nel quadro delle attività dell'Osservatorio sulle Politiche Strutturali per l'Agricoltura -
Progetto ISMEA

